

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE N. 750 DEL 17 DICEMBRE 2015

CONVENZIONE TRA

l'Azienda Universitaria Policlinico dell'Università degli Studi di Napoli "Federico II" nella persona del Commissario Straordinario prof. Giovanni PERSICO domiciliato per la carica presso la sede dell' Azienda in Napoli alla Via Pansini n° 5, P.I. 0690936635 - di seguito nominata **A.O.U.** e **l'Associazione per il Bambino in Ospedale Onlus** - sezione di Napoli - di seguito nominata **A.B.I.O.** - nella persona del Presidente Rosa FIACCO domiciliata per la carica presso la sede dell' Associazione sita in Napoli alla Via Egiziaca a Forcella n° 18 Presso l'Ospedale SS. Annunziata C.F. 94202690635.

PREMESSO CHE:

- ai sensi della vigente normativa l'attività di volontariato è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato;
- per le suddette finalità le organizzazioni di volontariato possono svolgere le proprie attività in strutture proprie o nell'ambito di strutture pubbliche;
- l' A.B.I.O. svolge attività di assistenza volontaria in favore dei bambini ammalati e delle loro famiglie ricoverati presso strutture ospedaliere, al fine di alleviare le sofferenze e far fronte ai bisogni dei pazienti stessi, onde offrire loro un valido aiuto;
- la stessa intende svolgere attività di volontariato in favore dei pazienti dell'A.O.U. Federico II, conformemente alle direttive fornite dal personale sanitario, per far fronte ai bisogni sociali e di relazione degli stessi.

Tutto quanto premesso, le Parti

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO APPRESSO

Art. 1

L'A.B.I.O. – sezione di Napoli – iscritta nel registro regionale del volontariato, così come disposto con Decreto Dirigenziale Regionale n. 028 del 15.01.2002 con Prot. 761 del 25.01.2002, si impegna a fornire l'attività volontaria dei propri soci a sostegno dei bambini ricoverati presso l'A.O.U., come di seguito indicato:

- offrire a tutti i piccoli degenti un servizio qualificato, spontaneo e gratuito, assicurando una presenza amichevole;
- assicurare una presenza amichevole ai malati ed ai loro familiari;
- prestare aiuto psicologico ai degenti;
- collaborare con il personale strutturato di questa A.O.U. per attività socializzanti, ludiche, riabilitative e quant'altro possa rilevarsi utile al fine di dare un sostegno psico-sociale ai degenti.

Il Responsabile della Convenzione, per l'A.B.I.O., è il Presidente dell'Associazione sopra indicata.

Art. 2

L'attività di volontariato viene svolta secondo le modalità e presso le strutture che saranno stabilite con accordo tra il Presidente dell' A.B.I.O. e il Direttore Sanitario, al quale andranno comunicati i nominativi degli iscritti all'Associazione che intendano svolgere la predetta attività all'interno dell'A.O.U., affinché agli stessi venga concesso libero accesso nelle strutture ospedaliere.

L'A.B.I.O. si impegna a far rimanere inalterato il numero degli iscritti, autorizzati allo svolgimento di attività di volontariato all'interno dell'A.O.U., per il quale va effettuato il rimborso delle spese assicurative di cui al successivo art. 7, ovvero ad acquisire preventiva autorizzazione in caso di variazione dello stesso.

Il personale volontario autorizzato ad accedere nell'A.O.U. sarà identificato per mezzo di apposito cartellino di riconoscimento, stampato a cura dell'A.B.I.O. , da apporre, in modo visibile, sugli indumenti al fine di evitare qualsiasi abuso.

L'A.B.I.O. Napoli si impegna a collaborare con il personale ospedaliero per lo svolgimento di attività socializzanti o quant'altro si rivelasse utile per un sostegno psico-sociale ai bambini stessi e per il miglioramento della qualità degli interventi a vantaggio degli utenti, con esclusione di qualsiasi attività sanitaria o di manipolazione sui pazienti.

Art. 3

L'attività di consulenza non potrà essere svolta da:

- 1) coloro che abbiano perso la loro qualità di iscritti all' Associazione; l'A.B.I.O., in proposito, si impegna a notificare alla Direzione aziendale qualsiasi mutamento della condizione suddetta;
- 2) coloro che non abbiano rispettato gli obblighi dello Statuto dell' A.B.I.O. e della presente Convenzione;
- 3) coloro che, con i loro comportamenti, abbiano portato nocimento al prestigio o alla regolare attività dell' Azienda.

Art. 4

L'Associazione A.B.I.O. si impegna a realizzare in proprio attività formative, nonché corsi di aggiornamento per i volontari, al fine di garantire la professionalità del proprio personale.

Art. 5

I volontari dovranno :

- a) osservare l'assoluta riservatezza in ordine alle notizie apprese nel corso della loro attività e astenersi dal consultare documenti sanitari, conformemente alle vigenti norme in materia di privacy;
- b) attenersi, nello svolgimento delle loro attività, alle indicazioni del Responsabile della Struttura presso la quale sono destinati a prestare la loro attività, nonché a quelle del Coordinatore A.B.I.O.;
- c) prestare la massima collaborazione nei confronti del personale medico, infermieristico e socio-sanitario che opera nei reparti;
- d) astenersi dal prestare qualsiasi forma di assistenza sanitaria nei confronti dei soggetti

ricoverati, essendo la presenza dei volontari non sostitutiva a quelli che sono i compiti e le responsabilità della struttura pubblica;

e) non arrecare intralcio alle attività assistenziali.

Art. 6

Gli associati A.B.I.O. potranno prestare la loro opera nell'arco delle 24 ore, negli orari concordati tra il Direttore Sanitario, i Responsabili delle Strutture ed il Coordinatore A.B.I.O., al fine di non creare ostacoli o disfunzioni al servizio.

La Direzione Sanitaria vigilerà d'intesa con i Responsabili delle strutture ed il Coordinatore A.B.I.O. di questa A.O.U. sull'attività di volontariato, allo scopo di garantire il rispetto degli obblighi di cui alla presente convenzione.

A tal fine, i Responsabili delle Strutture forniranno relazione alla Direzione Sanitaria sull'andamento delle attività del personale volontario suddetto.

Art. 7

Ai sensi della Legge n.266/1991, l'A.B.I.O. assicura i propri aderenti contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

La suddetta assicurazione è requisito fondamentale per l'efficacia del presente atto.

Ai sensi dell' art. 7 della suindicata normativa, gli oneri relativi alla copertura assicurativa di cui al presente articolo sono a carico di questa A.O.U..

La liquidazione degli oneri assicurativi avverrà entro 60 giorni dalla richiesta avanzata dall'A.B.I.O. con nota ufficiale, a firma del Presidente, recante in allegato copie della polizza stipulata e della quietanza del premio pagato.

Art. 8

I volontari riceveranno informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui sono chiamati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 12-bis del D.lgs. 81/2008.

Art. 9

Le parti si impegnano a verificare in uno spirito di collaborazione e reciproca comprensione la corretta applicazione della presente convenzione, con un particolare riferimento a quegli aspetti che riguardano la qualità del servizio ai pazienti e il coordinamento dell'attività.

Le parti contraenti si riservano la facoltà, per effetto di disposizioni normative statali o regionali che dovessero intervenire in materia o per comune volontà, di poter modificare la presente convenzione.

Art. 10

I volontari si intendono tenuti all'osservanza della massima riservatezza su tutto ciò di cui vengano a conoscenza per ragioni del proprio servizio.

Art. 11

La convenzione ha la durata di due anni decorrenti dalla data della stipula.

La stessa potrà essere espressamente rinnovata solo a seguito di specifica richiesta.

E' ammessa l'eventuale risoluzione anticipata, da richiedersi da uno dei contraenti con almeno 30 gg. di preavviso a mezzo raccomandata A.R., con decurtazione dal rimborso effettuato per le spese assicurative.

Art. 12

L'atto di convenzione sarà sottoposto a registrazione in caso d'uso, a cura e spese della richiedente che la assume.

Art. 13

Per ogni controversia in ordine all'interpretazione ed applicazione del presente atto sarà competente il Foro di Napoli.

Per l'A.B.I.O.

Il Presidente

F.to Presidente Rosa FIACCO

Per l'AOU Federico II

Il Commissario Straordinario

F.to Giovanni PERSICO